

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE DI COMUNI

“UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI”

L'anno 2013. il giorno 19 del mese di **Febbraio**, in Rosignano Monferrato, nella residenza municipale, in Via Roma, n. 19, con la presente scrittura privata valida ad ogni effetto di legge,

TRA:

- Il **Comune di ROSIGNANO MONFERRATO** (C.F. / P. IVA 00467180063), in persona del proprio legale rappresentante **Sindaco Cesare CHIESA**, che interviene nel presente atto in nome, per conto ed interesse del Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 01.02.2013, dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (allegato A);
- Il **Comune di SAN GIORGIO MONFERRATO** (C.F. / P. IVA 00458150067), in persona del proprio legale rappresentante **Sindaco Teresa ZACCONE**, che interviene nel presente atto in nome, per conto ed interesse del Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 30.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (allegato B);
- Il **Comune di CELLA MONTE** (C.F. / P. IVA 00467190062), in persona del proprio legale rappresentante **Sindaco Carla FREDDI**, che interviene nel presente atto in nome, per conto ed interesse del Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 29.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (allegato C);

PREMESSO CHE:

- l'art. 14 del D.L. n. 31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122 , come riscritto dall'art. 19 del D.L. n. 06.07.2012, n. 95, convertito nella legge 07.08.2012, n. 135, prevede che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di Comuni o Convenzione, nove delle dieci funzioni

fondamentali individuate dallo stesso legislatore, di cui almeno tre entro il 1° gennaio 2013

e le restanti entro il 1° gennaio 2014;

- l'art. 7 della Legge della Regione Piemonte 28.9.2012, n. 11, ha ridefinito, ai sensi dell'art. 14, comma 30 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., i limiti demografici minimi per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, da parte dei Comuni, delle funzioni fondamentali, stabilendo tale limite in tremila abitanti per l'area collinare, con riferimento ai dati Istat del penultimo anno precedente a quello di formulazione delle proposte;
- i Comuni di Rosignano Monferrato, San Giorgio Monferrato e Cella Monte sono classificati come collinari, ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. 826 - 6658 del 12 maggio 1988 e la loro popolazione, in base ai dati Istat, al 31.12.2010, è la seguente:

- Rosignano Monferrato 1.670 abitanti
- San Giorgio Monferrato 1.290 abitanti
- Cella Monte 527 abitanti

per un totale di 3.487 abitanti, superiore al limite minimo di 3.000 abitanti richiesto per le Unioni dei Comuni dell'area collinare;

- con le seguenti deliberazioni, dichiarate immediatamente eseguibili per l'urgenza:

- n. 52 in data 22.12.2012 del Consiglio Comunale di Rosignano Monferrato
- n. 42 in data 21.12.2012 del Consiglio Comunale di San Giorgio Monferrato
- n. 35 in data 19.12.2012 del Consiglio Comunale di Cella Monte,

i Comuni sopra citati hanno disposto:

- ❖ di costituire, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, tra i Comuni di Rosignano Monferrato, San Giorgio Monferrato e Cella Monte, un'Unione, denominata UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI;

- ❖ di individuare tale Unione quale forma associativa di gestione delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14 del D.L. n. 31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122 , come riscritto dall'art. 19 del D.L. n. 06.07.2012, n. 95, convertito nella legge 07.08.2012, n. 135;
- ❖ di scegliere come sede dell'Unione il Comune di Rosignano Monferrato;
- ❖ di trasmettere alla Regione Piemonte tale proposta aggregativa, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 11/2012;
- ❖ di individuare, ai sensi dell'art. 14, comma 31 ter, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti funzioni da svolgere obbligatoriamente in forma associata per l'anno 2013 nell'ambito di tale Unione:

- Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - Attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- con le seguenti deliberazioni, dichiarate immediatamente eseguibili per l'urgenza:
- n. 6 in data 01.02.2013 del Consiglio Comunale di Rosignano Monferrato,
 - n. 6 in data 30.01.2013 del Consiglio Comunale di San Giorgio Monferrato
 - n. 2 in data 29.01.2013 del Consiglio Comunale di Cella Monte,

i Comuni sopra citati hanno approvato l'atto istitutivo e lo Statuto dell'Unione di Comuni denominata UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI (allegato D);

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Tra i Comuni Rosignano Monferrato, San Giorgio Monferrato e Cella Monte, come sopra rappresentati dai rispettivi Sindaci, con il presente atto è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'Unione dei Comuni contermini denominata UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI.
2. L'Unione è Ente Locale ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. L'Unione ha sede legale nel Comune di Rosignano Monferrato, presso la sede municipale, in Via Roma, n. 19.
4. La durata dell'Unione è a tempo indeterminato secondo quanto stabilito dall'allegato Statuto.
5. L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni di competenza dei Comuni aderenti, come previsto nell'allegato Statuto.
6. Gli Organi dell'Unione e la loro disciplina, le funzioni ed i servizi associati, i principi di organizzazione, le norme finanziarie e contabili ed i rapporti tra Unione e Comuni aderenti, sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, allegato al presente atto ed approvato unitamente al presente atto costitutivo dai singoli Consigli Comunali, con le modalità richieste dall'art. 32, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, con le deliberazioni citate in premessa.
7. Per quanto non previsto dalla Statuto e dal presente atto costitutivo, e come stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, all'Unione di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme e i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO del COMUNE di ROSIGNANO MONFERRATO

(Cesare CHIESA)



Il SINDACO del COMUNE di SAN GIORGIO MONFERRATO

(Teresa ZACCONE)



Il SINDACO del COMUNE di CELLA MONTE

(Carla FREDDI)

